

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 26/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Raimondo Cerami, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Angelo Pasquale Perta, dall’Avv. Massimo Vasquez Giuliano **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Diego La Vecchia, del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; e del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 15 gennaio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RUDI GARCIA (Allenatore della Società AS Roma Spa), FEDERIC BOMPARD (Allenatore in seconda della Società AS Roma Spa), Società AS ROMA Spa - (nota n. 4071/97 pf13-14 SP/blp del 4.12.2014).**

### Il deferimento

Con provvedimento del 4 dicembre 2014, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare:

- il Sig. Rudi Garcia, allenatore dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “*sistemi elettronici di comunicazione*”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;
- il Sig. Federic Bompard, allenatore in seconda dell’AS Roma Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione alla Regola 4 del Gioco del Calcio per aver utilizzato “*sistemi elettronici di comunicazione*”, nel caso di specie un cellulare, durante la gara Livorno - Roma del 25 agosto 2013;
- la Società AS Roma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

### Le memorie difensive

Nei termini assegnati le parti hanno fatto pervenire rituali memorie difensive, con le quali hanno sollevato, in via preliminare ed in rito, questioni attinenti all’ammissibilità del deferimento, anche sul piano della competenza a giudicare dell’adito collegio, nonché, nel merito, la insussistenza della violazione di cui al contestato art. 1bis CGS. In via subordinata, poi, la difesa dei deferiti ha sollecitato una sospensione del procedimento, proprio per dar modo agli organi preposti di meglio specificare i confini della norma violata.

## Il dibattimento

Al dibattimento, sono comparsi:

- Dott. Chinè per la Procura federale;
- l'Avv. A. Conte per tutte le parti deferite, nonché il Direttore Generale dell'AS Roma in persona.

Al termine del proprio intervento, il rappresentante della Procura federale ha insistito per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni in danno degli incolpati:

- € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda per Garcia;
- € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per Bompard;
- € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda per l'AS Roma Spa

I deferiti, tramite i loro difensori, hanno illustrato le rispettive memorie, concludendo, in rito, per la dichiarazione di inammissibilità e/o tardività del deferimento, nel merito, per il rigetto dello stesso.

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e ascoltate le parti, ritiene di dover pregiudizialmente affrontare e decidere la contestata eccezione riferita alla ritenuta *perenzione delle indagini per superamento del termine di cui all'art. 32 co. 11 ex CGS e, comunque, dell'art. 32 quinquies attuale CGS.*

Orbene, questo TFN, sulla scorta dei principi generali, ma anche, a questo punto, per espressa previsione dell'art. 32 *quinquies* CGS attuale formulazione, conferma, in tema di atti di indagine tardivi, che gli stessi non possano né debbano essere utilizzati ai fini del decidere. *Ergo*, l'eventuale sconfinamento temporale dell'indagine ad opera della Procura federale non incide sulla legittimità del deferimento, né può invalidarlo, perlomeno quando quest'ultimo sia generato, anche solo parzialmente, da atti di indagine compiuti in modo tempestivo. E che, a prescindere da ogni altra considerazione, l'audizione dello stesso Garcia sia avvenuta nel rigoroso rispetto dei termini di indagine appare circostanza incontestabile. Così come incontestabile resta il fatto che nella fattispecie le dichiarazioni confessorie dello stesso tecnico capitolino siano in grado di sostenere, in autonomia, il deferimento in parola, discutibile in concreto, però, atteso che la materia trattata, in conformità alla ormai pacifica interpretazione, attrae la competenza dell'organo di giustizia monocratico. Trattasi, invero, di fatti accaduti durante la gara, come tali ricadenti nell'ambito della competenza cognitiva del Giudice Sportivo, il quale, si ricorda, esercita il proprio potere disciplinare e pronuncia i propri provvedimenti sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, relativi supplementi). La prova di ciò risiede anche nel fatto che per analoghe vicende, aventi ad oggetto la stessa violazione e gli stessi deferiti, il Giudice Sportivo ha emesso, ripetutamente, propri provvedimenti disciplinari (v. Delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Comunicati Ufficiali n. 69 del 5.11.2013, n. 78 del 26.11.2013, n. 100 del 7.01.2014, n. 104 del 14.01.2014, n. 105 del 16.01.2014, n. 142 del 10.03.2014, tutte impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, la quale, sul punto non solo non ha messo in discussione la competenza del G.S., ma ha particolarmente chiarito che “.... *In siffatte evenienze, ai sensi dell'art. 35, comma 1, CGS, .....tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono*

*ritualmente veicolare nell'ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo").*

Nella circostanza, non risulta che l'infrazione sia stata rilevata dall'Arbitro né dai suoi assistenti, o anche solo dal quarto ufficiale o da eventuali collaboratori della Procura federale, pertanto, non potendo l'indagine *de qua*, avente ad oggetto gli "Accertamenti in ordine al comportamento del tecnico dell'AS Roma Sig. Rudi Garcia il quale avrebbe utilizzato apparecchiatura telefonica durante l'incontro di calcio tra Livorno e Roma di domenica 25 agosto 2013", colmare le dette carenze.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, considerata la natura assorbente della prospettata questione difensiva, dichiara la propria incompetenza.

**(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Luigi Corioni e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

**(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 3986/102 pf14-15 DP/fda del 3.12.2014).**

La Procura federale, con la suindicata nota del 3 dicembre 2014, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare:

1) il Sig. Cristofari Augusto, presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società US Palestrina 1919 SSARLD, per rispondere:

della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 94 ter comma 11 delle NOIF e 8 comma 9 CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione del 22.8.2014 in favore del calciatore Bongiovanni Luca;

2) la Società US Palestrina 1919 SSARLD, a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante.

Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 3 dicembre 2014 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale - Sez. disciplinare il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società US Palestrina 1919 SSARLD, Cristofari Augusto, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e 8, comma 9, del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. del 22 agosto 2014, in favore del calciatore Bongiovanni Luca .

A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società US Palestrina 1919 SSARLD.

L'addebito deriva dal fatto che il calciatore Bongiovanni Luca aveva in data 17 maggio 2014 presentato reclamo alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo il pagamento della somma di denaro di euro 1.600,00 dovuta dalla Società quale differenza sui compensi convenuti per la stagione sportiva 2012/2013.

La C.A.E., con provvedimento del 22 agosto 2014, aveva accolto il reclamo e aveva imposto alla Società US Palestrina 1919 SSARLD di pagare al calciatore la somma di euro 1.600,00.

La decisione della C.A.E. veniva comunicata alla Società US Palestrina 1919 SSARLD con lettera raccomandata recapitata in data 26 agosto 2014.

Il Segretario del Dipartimento Interregionale della LND con nota del 19 settembre 2014, inviata in pari data, comunicava inoltre alla US Palestrina 1919 SSARLD la sussistenza dell'obbligo del pagamento dell'importo di euro 1.600,00 in favore del calciatore Bongiovanni Luca per effetto della citata decisione della C.A.E., e rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione.

Con successiva comunicazione del 23 settembre 2014 il Dipartimento Interregionale comunicava alla Procura federale il mancato pagamento della somma dovuta al calciatore. La Procura federale ha ricordato che la Società US Palestrina 1919 SSARLD era stata tempestivamente avvertita della necessità di provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E. ed essendo stato superato detto termine, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione, in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS.

Né il Presidente Cristofari Augusto né la Società sopraindicata hanno inviato note difensive.

Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto per il Cristofari, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società US Palestrina 1919 SSARLD,

quelle della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda nella misura di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Ciò premesso, questo T.F.N., Sezione disciplinare rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la Società US Palestrina 1919 SSARLD non ha effettuato il pagamento della somma di euro 1.600,00 dovuta al calciatore Bongiovanni Luca per effetto della decisione della C.A.E. del 22.8.2014, regolarmente comunicata alla Società. Ciò risulta dalla documentazione acquisita dalla Procura federale, e segnatamente dalle note del Dipartimento Interregionale della LND del 19.9.2014 e del 23.9.2014. Tale inadempimento di quanto statuito dalla C.A.E. della LND costituisce la violazione disciplinare contestata.

D'altra parte, né il presidente né la Società US Palestrina 1919 SSARLD hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell'inadempimento.

Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Cristofari Augusto, Presidente e Legale rappresentante della US Palestrina 1919 SSARLD;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda nella misura di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società US Palestrina 1919 SSARLD.

**(56) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CERRAI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Lupa Roma FC Srl), Società LUPA ROMA FC Srl - (nota n. 3931/86 pf14-15 DP/fda del 2.12.2014).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;

sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Disciplinare**

Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 15 Gennaio 2015.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio